



Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

Prot n. assegnato successivamente dal sistema

ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 19.06.2026

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE E URGENTI DI LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE PER USI NON ESSENZIALI A TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la nota di Padania Acque S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.06.2026 al n. 0003497, con la quale si segnala una situazione di criticità nella disponibilità della risorsa idrica sul territorio comunale di Romanengo e si richiede l'emanazione di un'ordinanza sindacale di limitazione dell'uso dell'acqua potabile;

RICHIAMATA la precedente nota del medesimo Gestore, prot. n. 0007154 del 15.05.2026, relativa ai rilevanti interventi manutentivi tuttora in corso sui sistemi di captazione, filtrazione e accumulo a servizio dell'acquedotto comunale;

CONSIDERATO CHE, come rappresentato dal Gestore:

- uno dei pozzi di captazione è attualmente oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria urgente, con conseguente temporanea indisponibilità e riduzione della capacità di produzione complessiva dell'impianto;
- le elevate temperature registrate negli ultimi giorni hanno determinato un sensibile incremento dei consumi idrici, aggravando il disequilibrio tra domanda e disponibilità della risorsa;
- il ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti è previsto entro la fine del mese di giugno 2026;

RITENUTO CHE la riduzione della disponibilità idrica determini un concreto e attuale pericolo per la regolare erogazione dell'acqua destinata agli usi potabili, igienico-sanitari e di pubblica utilità, non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione, e che si renda pertanto necessario, in via temporanea e urgente, contenere i consumi limitando gli usi non essenziali della risorsa, al fine di preservare le scorte idriche disponibili e garantire prioritariamente gli usi essenziali;

VISTO

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;



Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

- l'art. 98 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), in materia di risparmio idrico, che impone a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica di adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, il comma 1-bis, che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- la L. 24.11.1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative, nonché lo Statuto comunale;

ORDINA

a tutta la cittadinanza e a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, su tutto il territorio comunale, **con effetto immediato e fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti** comunicato dal Gestore, e comunque non oltre il 31 luglio 2026, il **divieto di prelievo e di utilizzo dell'acqua potabile della rete per usi non essenziali**, e in particolare per:

- l'irrigazione e l'annaffiatura di orti, giardini, prati e aree verdi;
- il lavaggio di veicoli, salvo gli impianti di autolavaggio autorizzati;
- il riempimento di piscine, vasche e fontane private, anche se dotate di impianto di ricircolo;
- il lavaggio di cortili, piazzali, marciapiedi e aree pavimentate;
- ogni altro uso improprio o voluttuario non riconducibile agli usi alimentari, domestici e igienico-sanitari.

Restano in ogni caso garantiti gli usi essenziali potabili, igienico-sanitari e di pubblica utilità, nonché i servizi pubblici di igiene urbana e antincendio.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line per tutta la durata della sua validità e reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo;
2. di trasmettere copia della presente ordinanza a Padania Acque S.p.A. – Gestore del S.I.I., al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Romanengo, territorialmente competente, e alla Prefettura – U.T.G. di Cremona;
3. di incaricare la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, anche mediante controlli a campione, in collaborazione con il Gestore.

AVVERTE

che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs.



Comune di Romanengo

Provincia di Cremona

267/2000, con applicazione delle modalità di cui alla L. 689/1981, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Romanengo, lì 19.06.2026

IL SINDACO
(Dr. Federico Oneta)